

Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse

1. Premessa

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SPA (di seguito, anche la “SGR”), che fa parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano (di seguito, anche “Gruppo”), nella prestazione dell’esercizio dei servizi di gestione collettiva del risparmio, di gestione di portafogli e di assistenza alla consulenza in materia di investimenti (di seguito congiuntamente intesi “Servizi”), incontra situazioni potenziali di conflitto di interesse, che si possono manifestare in modo permanente od occasionale al proprio interno e/o nell’ambito del Gruppo, quali, ad esempio, conflitti di interesse tra la SGR e gli OICR gestiti e i loro investitori, o tra i diversi OICR gestiti, o tra i loro investitori/clienti.

In conformità alle vigenti disposizioni normative in materia, la SGR ha adottato una politica di gestione dei conflitti di interesse (di seguito, anche la “Policy”), predisposta in coerenza con le linee guida definite nella corrispondente Disciplina di Gruppo, che definisce i presidi finalizzati a identificare, prevenire, gestire e monitorare tali conflitti, mediante idonee misure organizzative e amministrative volte ad evitare che gli stessi rechino pregiudizio agli OICR gestiti ed ai loro investitori e/o clienti nell’ambito della prestazione del servizio di investimento.

Poiché la SGR appartiene ad un Gruppo, la Policy deve tener conto anche delle circostanze, di cui la stessa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del Gruppo.

La Policy è inoltre coerente con le raccomandazioni elaborate da Assogestioni nel “Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse” e con le Linee Guida emanate dall’Alfi nel documento “Alfi Code of conduct for Luxembourg Investments Funds”.

Il presente documento descrive in modo sintetico i principali contenuti della Policy. In particolare, sono di seguito rappresentate:

- le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse idonei a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti (per i servizi di investimento) o degli OICR gestiti o dei loro investitori (per il servizio di gestione collettiva del risparmio);
- le procedure e le misure definite per la gestione dei conflitti stessi.

Eventuali richieste di ulteriori dettagli circa la politica seguita dalla SGR dovranno essere indirizzate all’Ufficio Governance & Legale presso la sede di Milano, Corso Monforte n. 34, cap. 20122.

2. Definizioni

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio, si determini una contrapposizione tra gli interessi della SGR (e/o dei suoi amministratori o soci e/o dei suoi dipendenti o collaboratori e/o di soggetti

aventi con essa un legame di controllo diretto o indiretto) e quelli dei clienti o degli OICR gestiti e dei loro investitori, oppure tra gli interessi dei diversi OICR gestiti o dei loro investitori.

3. Perimetro di rilevanza per l'identificazione dei conflitti di interesse

L'identificazione dei conflitti di interesse nella prestazione del servizio di gestione collettiva da parte della SGR viene effettuata in capo ai seguenti soggetti:

- i. la SGR;
- ii. i soggetti rilevanti, ovvero
 - amministratori, soci o equivalenti, dirigenti della SGR;
 - dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipa all'esercizio, da parte della SGR, dell'attività di gestione collettiva di portafogli;
 - persone fisiche o giuridiche che partecipano direttamente alla fornitura di servizi alla SGR, nel quadro di un accordo di esternalizzazione ai fini dell'esercizio da parte della SGR dell'attività di gestione collettiva di portafogli;
- iii. i soggetti aventi un legame di controllo, diretto o indiretto, con la SGR (la SGR fa parte del Gruppo Bancario Credito Emiliano, comprendente altre società che, a vario titolo, assumono rilevanza ai fini della politica di gestione dei conflitti di interesse della SGR¹);
- iv. gli OICR gestiti;
- v. gli investitori degli OICR gestiti.

4. Circostanze generatrici di conflitto di interessi

Le circostanze che potrebbero generare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di arrecare danno agli interessi di uno o più clienti (per i servizi di investimento) o degli OICR gestiti o dei loro investitori (per il servizio di gestione collettiva del risparmio), comprese le preferenze in materia di sostenibilità, sono riconducibili alle seguenti macro tipologie:

1) Sussistenza di legami di tipo societario con l'emittente dei prodotti o strumenti finanziari oggetto di investimento nella prestazione dei Servizi prestati o con altri soggetti; rientra in tale casistica l'operatività avente ad oggetto strumenti finanziari, prodotti finanziari emessi da:

- società del Gruppo Credem;
- soggetti partecipati in misura rilevante dal Gruppo Credem;
- soggetti partecipanti in misura rilevante al capitale di Credem o di Credemholding;

¹ Per l'elenco completo ed aggiornato delle società appartenenti al Gruppo Credem far riferimento al seguente indirizzo internet <https://www.credem.it/content/credem/it/gruppo-credem/chi-siamo.html>

- soggetti nei cui organi sociali vi è la partecipazione di esponenti del Gruppo Credem;
- soggetti nei quali un esponente del Gruppo Credem detiene una partecipazione rilevante; o il conferimento a tali soggetti di deleghe di gestione o mandati di advisory;
- soggetti con i quali una Società del Gruppo Credem ha stipulato accordi per operazioni straordinarie (es. acquisizioni, fusioni).

2) Prestazione di servizi di finanza aziendale a favore (direttamente o indirettamente) dell'emittente di prodotti o strumenti finanziari oggetto di investimento nella prestazione dei Servizi prestati e altri rapporti d'affari; rientra in tale casistica l'operatività avente ad oggetto prodotti o strumenti finanziari emessi da società per le quali il Gruppo Credem:

- partecipa o ha partecipato a collocamenti con assunzione a fermo o prestazione di garanzia;
- partecipa a collocamenti senza assunzione a fermo o prestazione di garanzia;
- svolge ruoli di advisory o di corporate finance;
- ha conferito deleghe di gestione.

3) Esistenza di posizioni di rischio aperte sull'emittente di prodotti o strumenti finanziari oggetto di investimento nella prestazione dei Servizi prestati o su altri soggetti; rientra in tale casistica l'operatività avente ad oggetto prodotti o strumenti finanziari emessi da società per le quali il Gruppo Credem:

- detiene posizioni direzionali rilevanti su titoli di capitale e/o strumenti di debito;
- ha in essere una relazione creditizia rilevante.

4) Prestazione congiunta di più servizi o attività di investimento o servizi accessori; rientra in tale casistica:

- l'operatività di trading proprietario svolta congiuntamente ad altri servizi di investimento e/o al servizio di gestione collettiva aventi ad oggetto gli stessi strumenti finanziari;
- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto gestioni di portafogli gestite dalla SGR o da Società del Gruppo Credem;
- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e successiva ricezione e trasmissione ordini accedendo ai servizi di investimento prestati da Società del Gruppo;
- operatività sugli stessi strumenti finanziari da parte di gestori di più portafogli gestiti;
- l'utilizzo di società del Gruppo Credem quali negoziatori nell'ambito del servizio di gestione di portafogli o di gestione collettiva;
- operatività su strumenti finanziari sui quali una società del Gruppo Credem svolge ruoli di *market making* o analoghi;
- l'assegnazione alla medesima persona di deleghe e responsabilità relative alla prestazione di più Servizi o la sussistenza di rapporti gerarchici tra responsabili di differenti Servizi;

- l'impartizione di ordini di segno contrario sullo stesso strumento finanziario per conto di linee di gestione /mandati nella gestione di portafogli o per conto di due o più portafogli gestiti nella gestione collettiva del risparmio (c.d. cross trades);
- l'operatività su strumenti finanziari emessi dalla Banca Depositaria.

5) Percezione di incentivi monetari e non, corrisposti da un soggetto diverso dal cliente o dall'OICR gestito o da una persona che agisce per conto di tale OICR, in relazione ai Servizi prestati; rientra in tale fattispecie la percezione di:

- incentivi monetari (percezione retrocessioni commissionali);
- incentivi non monetari (ricezione ricerca in materia di investimenti, laddove non pagata direttamente dalla SGR con proprie risorse, e altri incentivi di minore entità, quali la partecipazione a seminari, convegni ed altri eventi formativi; ricezione documentazione relativa a strumenti finanziari o servizi di investimento di natura generica).

5. Misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti di interesse

Le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse individuati devono garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività della SGR e del Gruppo Credem, nonché della rilevanza del rischio che gli interessi dei clienti o degli OICR gestiti e dei loro investitori siano danneggiati.

Al fine di garantire l'indipendenza di cui sopra, sono adottate le misure e le procedure descritte sinteticamente qui di seguito, raggruppate per macro tipologia:

- a) *Misure volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti o di uno o più OICR o dei loro investitori:*
 - norme previste dal Codice di Comportamento Interno e dal Regolamento Interno in materia di Operazioni Personal, che pongono in capo a ciascun dipendente o collaboratore esterno, rispettivamente, obblighi generali e specifici in materia di riservatezza e limitazioni/divieti all'operatività personale volti a prevenire l'uso di informazioni privilegiate o di altre informazioni riservate riguardanti gli OICR gestiti e i loro investitori;
 - regolamentazione di Gruppo in materia di informazioni privilegiate, che disciplina le norme di comportamento che devono essere osservate da parte di Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti e collaboratori di Credem e delle società Controllate;
 - regolamentazione interna in materia di sicurezza informatica, che definisce i principi di sicurezza logica volta a garantire la riservatezza di dati e informazioni, che devono essere rese disponibili esclusivamente agli utilizzatori che ne hanno effettiva necessità e in base a procedure di autorizzazione riviste periodicamente. Le barriere informative sono rafforzate da

misure specifiche (organizzative, logistiche e procedurali e di controllo), finalizzate a segregare le informazioni all'interno di determinate aree di attività evitando/controllando scambi che potrebbero generare potenziali conflitti di interessi.

b) *Misure volte a garantire la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività gestionali con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi quelli dell'impresa:*

- sono adottate misure di separatezza organizzativa con riferimento all'attività di assistenza alla consulenza in materia di investimenti rispetto all'attività di gestione di portafogli e gestione collettiva; in particolare, l'attività di assistenza alla consulenza è assegnata ad una Unità Organizzativa separata, con un proprio responsabile, in assenza di rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale rispetto al Servizio Investimenti;
- il servizio di gestione di portafogli e di gestione collettiva è svolto da addetti appartenenti alla stessa unità organizzativa avente un proprio responsabile che risponde anche dell'osservanza della Policy.

c) *Misure volte ad eliminare ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di (o i redditi generati da) altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività:*

- le politiche di remunerazione e i meccanismi generali di accesso al sistema premiante sono definiti a livello di Gruppo in conformità con la normativa vigente in materia e, in particolare, con le previsioni di cui alle Direttive CRD V, MiFID II, UCITS, AIFMD, IDD e Solvency II e alla relativa normativa e regolamentazione attuativa, europea e nazionale. Esse sono recepite e declinate nelle singole società, inclusa la SGR, tenendo conto delle ulteriori specifiche disposizioni settoriali applicabili (ulteriori informazioni sono disponibili nelle relazioni annuali in materia di politiche di remunerazione e incentivazione);
- i meccanismi di incentivazione del personale dipendente sono definiti con una logica di complessiva sostenibilità, assicurando equilibrio tra la componente fissa e quella variabile, nonché su criteri qualitativi oltre che quantitativi, nel rispetto dei limiti stabiliti a livello di Gruppo. Inoltre la retribuzione dei soggetti appartenenti a ciascuna delle aree aziendali non può essere collegata ai risultati conseguiti dalle restanti aree, se non in misura parziale ed indiretta, attraverso forme di incentivazione legate al risultato economico complessivo della SGR. In ogni caso, gli obiettivi individuati per gli addetti ai Servizi prestati dalla SGR devono essere tali da assicurare l'indipendenza da obiettivi di budget della SGR e di altre società prodotto del Gruppo Credem.

d) *Misure volte ad impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante presta i Servizi:*

- la SGR si è dotata di apposita regolamentazione, valida a livello di Gruppo, in materia di Whistleblowing e pertanto il personale può segnalare indebite influenze che possano

comportare violazioni delle normative di settore, sia tramite questo canale sia direttamente agli organi di controllo societari;

- regolamentazione interna in materia di istituzione di prodotti e più in generale di “product governance” volta a definire processi, funzioni coinvolte e strategie finalizzate all’elaborazione dei prodotti, alla loro immissione sul mercato e alla loro revisione durante l’intero ciclo di vita, nel rispetto del target di clientela per cui sono stati costruiti, monitorandone nel tempo tale coerenza;
- modelli di Value for Money nella definizione iniziale del pricing dei prodotti e nel successivo monitoraggio periodico, al fine di evitare l’applicazione di costi indebiti e comunque non coerenti con l’obiettivo di investimento e il profilo rischio/rendimento del prodotto;
- rigorose regole e procedure di classificazione e profilatura della clientela, che garantiscono la coerenza delle informazioni rilasciate dalla clientela e l’aggiornamento delle stesse, incluse le preferenze in materia di sostenibilità;
- rigorose procedure di classificazione dei prodotti che tengano conto dei rischi e degli altri fattori associabili alle diverse categorie di prodotti e strumenti finanziari;
- rigorose regole e procedure di valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza delle operazioni, coerenti con il modello di servizio prestato;
- misure volte a garantire l’indipendenza dei gestori e degli altri soggetti che intervengono nei processi decisionali del servizio di gestione collettiva e di portafoglio, le procedure di svolgimento delle attività di gestione, nonché le deleghe eventualmente conferite a gestori terzi, sono strutturate in modo tale da garantire l’effettuazione di scelte di investimento il più possibile oggettive ed indipendenti;
- misure volte a garantire l’indipendenza dei soggetti che intervengono nel processo di generazione delle raccomandazioni personalizzate a supporto della prestazione del servizio di consulenza; analogamente all’attività di gestione, sono definiti processi di elaborazione di raccomandazioni personalizzate che prevedono criteri di selezione degli strumenti finanziari da proporre il più possibile oggettivi ed indipendenti;
- regole e procedure per l’esercizio dei diritti di voto di pertinenza dei patrimoni gestiti, definite nell’interesse dei partecipanti all’OICR. Il relativo processo decisionale e le ragioni delle decisioni adottate sono adeguatamente rappresentate e formalizzate;
- definizione e attuazione di una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini che consenta di ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR, prevenendo i conflitti di interessi inerenti la scelta delle trading venues migliori per i patrimoni gestiti;
- divieto per i titolari di deleghe di gestione di essere contemporaneamente titolari di deleghe operative in altre società del Gruppo relativamente alle seguenti attività svolte in favore dei patrimoni gestiti: negoziazione, collocamento, ricezione e trasmissione ordini e servizi accessori;

- con riferimento agli incentivi, la SGR ha adottato un'apposita policy all'interno della quale sono previste regole e procedure di rilevazione e verifica della loro ammissibilità, con indicazione del ruolo e della responsabilità delle varie funzioni coinvolte. Restano fermi gli eventuali divieti di percepire incentivi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - divieti al personale di accettare regali o altre utilità di valore tale da costituire conflitto, anche potenziale, con i propri doveri verso la SGR o la clientela. È previsto l'obbligo di segnalazione di regali o altre utilità ricevute e il divieto di accettare le stesse in forma di denaro; sono altresì previste regole per la concessione a terzi di omaggi, benefici o altre utilità.
- e) *Misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti Servizi, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse:*
- Ferme restando le regole minime di separatezza organizzativa tra i soggetti preposti alla prestazione di taluni distinti servizi, può essere previsto, nell'interesse dei clienti e/o dei sottoscrittori, lo svolgimento congiunto e/o coordinato di determinate fasi di processo, al fine di rendere collegiali determinate decisioni strategico/tattiche, valorizzare i centri di competenza fortemente specialistici, ottimizzare i processi eliminando duplicazioni, agevolare il monitoraggio e il controllo dei rischi.
 - Relativamente all'operatività svolta dallo stesso gestore, sul medesimo strumento finanziario, per conto di due o più OICR (es. operazioni di cross-trades) nonché ordini stesso segno per fondi diversi a prezzi diversi, sono previste specifiche regole di escalation ed obblighi informativi.

Se l'adozione o l'applicazione di una o più tra le suddette misure e procedure non assicura il grado richiesto di indipendenza, la SGR adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive che siano necessarie e appropriate a tali fini.

6. Gestione di specifici conflitti di interesse rilevanti a livello di Gruppo o della SGR

La SGR ha predisposto una “Mappatura dei conflitti di interesse e relativo trattamento”, allegata alla Policy, nella quale sono indicate in astratto, per ciascuna macro-tipologia definita all'art. 4, le singole circostanze, di natura operativa e/o societaria, che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse tale da comportare il rischio significativo di danno agli interessi dei clienti e/o degli OICR gestiti o dei loro investitori.

In corrispondenza a ciascuna circostanza, viene indicato l'ambito di applicazione, incluse le eventuali soglie di rilevanza a livello consolidato di Gruppo, nonché le specifiche restrizioni, obblighi comportamentali e di trasparenza ai quali la SGR si deve attenere nello svolgimento dei Servizi prestati.

Ad integrazione delle prescrizioni indicate nella suddetta mappatura, la Policy definisce inoltre alcune regole di maggior dettaglio ed ulteriori limitazioni operative con riguardo alle seguenti ipotesi di conflitto di interessi:

- Investimenti in OICR collegati (ossia in OICR istituiti e/o gestiti dalla SGR) o parzialmente collegati (investimenti effettuati da un soggetto terzo, al quale la SGR abbia delegato la gestione di un Fondo o di un comparto Sicav);
- operazioni di acquisto e vendita nella stessa giornata di uno stesso titolo per conto di due o più OICR o linee/mandati di gestione (c.d. Cross Trades);
- acquisto o vendita nella stessa giornata di uno stesso titolo a prezzi diversi su OICR o linee/mandati di gestione diversi da parte del medesimo Portfolio Manager;
- ricezione, da soggetti diversi dagli OICR gestiti, di incentivi in relazione all'attività di gestione del patrimonio di un OICR, sotto forma di denaro, beni o servizi diversi dai compensi normalmente percepiti per il servizio;
- delega di gestione a soggetti terzi che investono in OICR da loro istituiti e/o gestiti;
- operazioni di investimento in depositi bancari presso banche del Gruppo;
- operazioni di concessione di finanziamenti da parte di società del Gruppo;
- regole di selection per il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Sono infine previsti specifici divieti operativi riguardo a:

- l'investimento del patrimonio di un OICR gestito da un Portfolio Manager in quote di un altro OICR collegato gestito dal medesimo Portfolio Manager (derogabile nel primo anno di vita dell'OICR target);
- l'investimento degli OICR gestiti in strumenti finanziari, diversi dalle quote di OICR, emessi da società del Gruppo Credem.

7. Informativa agli investitori in caso di insufficiente efficacia delle misure di gestione dei conflitti

Nei casi in cui né le misure generali richiamate nel precedente art. 5, né quelle specifiche per la singola circostanza di conflitto di interesse richiamate nel precedente art.6 e nella Mappatura allegata alla Policy, sono ritenute sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi dell'OICR gestito o dei suoi investitori e/o dei suoi clienti nell'ambito della prestazione di servizi di investimento, tale circostanza:

- nell'ambito del servizio di gestione collettiva deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque che la SGR agisca nel migliore interesse dell'OICR o dei suoi investitori.

In tal caso la SGR rende disponibile periodicamente ai clienti, mediante adeguato supporto duraturo, un'informativa sulle situazioni di conflitto di interesse che non possono essere gestite tramite efficaci misure organizzative, illustrando la decisione assunta al riguardo dal Consiglio di Amministrazione e la relativa motivazione.

- nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento deve essere predisposta una chiara informativa ai clienti, prima di agire per loro conto, circa la natura generale e le fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in

relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse. La SGR si riserva di fornire specifiche informative circa le situazioni di potenziale conflitto di interessi, eventualmente anche in determinati casi in cui, a giudizio della SGR stessa, esse risultino correttamente presidiate dalle misure descritte nel precedente art. 5, precisando tale circostanza. Le informative verranno fornite nelle forme ritenute più opportune per una chiara ed efficace rappresentazione delle situazioni conflittuali.